

Si avvisa che a partire dal 09/05/2012 è possibile effettuare il c.d. "Cambio di residenza in tempo reale" (art.5 del decreto legge 9.02.2012 n. 5, conv. in Legge 4 aprile 2012, n. 35). Le modifiche riguardano:

- Trasferimento della residenza da altro comune
- Trasferimento della residenza dall'estero
- Trasferimento della residenza all'estero
- Cambiamento di abitazione

Le istanze possono essere presentate direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune, **utilizzando obbligatoriamente i moduli sotto riportati**, per Raccomandata (Comune di Aiello del Friuli - Ufficio Anagrafe - Via Cavour 27 - 33041 Aiello del Friuli), via fax (0431 - 999934), tramite posta elettronica semplice (protocollo@comune.aiellodelfriuli.ud.it) o posta elettronica certificata (comune.aiellodelfriuli@certgov.fvg.it).

L'inoltro delle istanze per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento di identità del richiedente.

Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione e allegare copia di un documento di

identità.

I cittadini di Stati **non appartenenti** all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti indicati nell'Allegato A.

I cittadini di Stati **appartenenti** all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti indicati nell'Allegato B.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo.

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il Comune di nuova iscrizione, a decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma della cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati saranno effettuati entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso) ai sensi dell'art. 20 L.241/1990.

In presenza di accertamento negativo, l'interessato sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000.